

Atto n. 8/07

**DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEL
PREZZO DI ASSEGNAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 14
DICEMBRE 2006 E DEL PREZZO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2,
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15
DICEMBRE 2006**

Documento per la consultazione

26 febbraio 2006

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le modalità per l'adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006 (di seguito: decreto 14 dicembre 2006), che disciplina le modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE SpA, e del prezzo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006), che disciplina le modalità e le condizioni delle importazioni dell'energia elettrica per l'anno 2007 e le direttive all'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 26 marzo 2007, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 0265565336 - fax 0265565222
e-mail: **mercati@autorita.energia.it**

1. Introduzione

L'articolo 3, comma 4, del decreto 14 dicembre 2006 fissa il prezzo di assegnazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, ceduta dal Gestore dei servizi elettrici - GSE SpA nell'ambito delle procedure disciplinate nel medesimo decreto 14 dicembre 2006, (di seguito: prezzo di cessione CIP6) pari a 64 €/MWh per il primo trimestre dell'anno 2007; il medesimo comma prevede che l'Autorità indichi le modalità per l'adeguamento in corso d'anno di tale prezzo in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (di seguito: decreto 19 dicembre 2003).

L'articolo 5, comma 2, del decreto 15 dicembre 2006 fissa il prezzo di cessione all'Acquirente unico dell'energia elettrica importata dal titolare del contratto pluriennale di importazione dalla frontiera svizzera (di seguito: prezzo di cessione AU) pari a 66 €/MWh; il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'Autorità indichi le modalità per l'adeguamento in corso d'anno di tale prezzo in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003.

L'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003 stabilisce che, sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, siano costruiti indici di prezzo per il mercato dell'energia elettrica, da parte del Gestore del mercato elettrico SpA, e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA (le cui funzioni sono oggi svolte dalle società Terna SpA).

L'Autorità propone con il presente documento per la consultazione alcune differenti modalità alternative per l'adeguamento su base trimestrale durante l'anno 2007 del prezzo di cessione CIP6 e del prezzo di cessione AU. Le modalità proposte prevedono l'adeguamento di tali prezzi sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 19.3, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (nel seguito: PUN).

L'Autorità intende in ogni caso adottare le medesime modalità per l'aggiornamento di entrambi i prezzi di cessione sopra citati, nel seguito indicati congiuntamente come "prezzi di cessione".

2. Modalità per l'adeguamento durante l'anno 2007 dei prezzi di cessione

2.1 Adeguamento sulla base delle medie trimestrali del PUN

La prima modalità di adeguamento proposta prevede l'aggiornamento dei prezzi di cessione sulla base dell'andamento della media aritmetica del PUN nei tre mesi compresi tra il quarto e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre in cui i medesimi prezzi di cessione sono applicati.

Tale modalità prevede che il prezzo di cessione per il trimestre k -esimo (PC_k) dell'anno 2007 sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

$$PC_k = PC_1 \cdot \frac{PUN_{T_k}}{PUN_{T_1}} \quad (1)$$

Dove:

PC_1 è il prezzo di cessione fissato pari a 64 €/MWh (prezzo di cessione CIP6) a 66 €/MWh (prezzo di cessione AU);

PUN_{T_k} è la media aritmetica del PUN nei tre mesi compresi tra il quarto e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre k ; PUN_{T_1} è, quindi, la media aritmetica del PUN nei tre mesi compresi tra settembre 2006 e novembre 2006.

Si propone che il prezzo di cessione per un dato trimestre sia determinato durante l'ultimo mese del trimestre precedente.

2.2 Adeguamento sulla base delle medie del PUN su un periodo annuale

In alternativa alla modalità proposta al paragrafo 2.1, si propone di procedere all'aggiornamento dei prezzi di cessione sulla base dell'andamento della media aritmetica del PUN estesa al periodo di un anno compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre in cui i medesimi prezzi di cessione sono applicati.

Tale modalità prevede che il prezzo di cessione per il trimestre k -esimo (PC_k) dell'anno 2007 sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

$$PC_k = PC_1 \cdot \frac{PUN_{Y_k}}{PUN_{Y_1}} \quad (2)$$

Dove:

PC_1 è il prezzo di cessione fissato pari a 64 €/MWh (prezzo di cessione CIP6) a 66 €/MWh (prezzo di cessione AU);

PUN_{Y_k} è la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre k ; PUN_{Y_1} è, quindi, la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra dicembre 2005 e novembre 2006.

Si propone che il prezzo di cessione per un dato trimestre sia determinato durante l'ultimo mese del trimestre precedente.

2.3 Adeguamento sulla base delle medie del PUN su un periodo biennale

In alternativa alle modalità proposte ai paragrafi precedenti, si propone di procedere all'aggiornamento dei prezzi di cessione sulla base dell'andamento della media aritmetica del PUN estesa al periodo di due anni precedente il momento dell'aggiornamento.

Tale modalità prevede che il prezzo di cessione per il trimestre k -esimo (PC_k) sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre con la seguente formula:

$$PC_k = PC_1 \cdot \frac{PUN_{2Y_k}}{PUN_{2Y_1}} \quad (3)$$

Dove:

PUN_{2Y_k} è la media aritmetica del PUN nei ventiquattro mesi compresi tra il ventiquattresimo mese precedente e il mese precedente l'inizio del trimestre k ; PUN_{2Y_1} è, quindi, la media aritmetica del PUN nei ventiquattro mesi compresi tra gennaio 2005 e dicembre 2006.

L'estensione del periodo considerato nell'aggiornamento riduce la volatilità dei prezzi di cessione garantendone una maggior stabilità durante l'anno 2007.

Si propone che l'aggiornamento venga effettuato immediatamente a seguito della chiusura di ciascun trimestre per il successivo in modo che non sia necessario alcun conguaglio.

S1. <i>Quale dei meccanismi proposti si ritiene preferibile ? Per quali motivi ?</i>
--